



SEZIONE

N° 36

REG.GENERALE

N° 64/06

UDIENZA DEL

**LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI TORINO**

SEZIONE 36

10/07/2012

ore 14:30

riunita con l'intervento dei Signori:

**ORDINANZA**

<input type="checkbox"/> NOCE	SABRINA	Presidente
<input type="checkbox"/> FESTA	CESARE ULDERICO	Relatore
<input type="checkbox"/> MAINIERO	GIOVANNI	Giudice
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

N°

24/36/12

PRONUNCIATA IL:

10/7/12

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

21/8/12

ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Il Segretario

- sull'istanza di correzione SOSPENSIONE ART. 343 C.P.C. in aut. C.T.R. 24/15/06  
relativa al R.G.Appelli n. 64/06

IL SEGRETARIO DI SEZIONE  
(Rosaria Salamone)

- avverso la sentenza n. 63/2/04  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di VERBANIA  
contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO VERBANIA

**proposto dal ricorrente:**

FIMPA SPA  
VIA MARCONI 21 28900 VERBANIA VB

**difeso da:**

AVV. FALCICCHIO CHIARA  
VIA MARCONI N. 21 28900 VERBANIA VB

**Atti impugnati:**

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 825030300533 IRPEG 1998

## Svolgimento del processo

La sentenza n. 27 del 21.6.2006 della Commissione Tributaria regionale di Torino respingeva l'appello avverso la sentenza n. 63.04.2004 della Commissione Tributaria provinciale di Verbania.

Avverso la sentenza n. 27 della Commissione regionale è stato proposto ricorso per Cassazione dalla FIMPA Spa notificato in data 24.12.2007, depositato il 9.1.2008 num Ric. Gen. 681/2008..

L'ufficio ha iniziato l'esecuzione iscrivendo a ruolo la somma di 459.536 oltre ad euro 94.259,87 per interessi ed oneri accessori di cui 624,94 per spese di cancellazione iscrizione ipotecaria

Equitalia in data 3.6.2008 comunicava l'avvenuta iscrizione di ipoteca legale su 21 immobili di proprietà della ricorrente per la somma complessiva di 1.102.933,78

Con istanza del 15.5.2012 la società chiedeva ai sensi dell'art. 373 cpc la sospensione dell'esecuzione della sentenza 27./15/06 ricorrendo i presupposti dell'inibitoria in quanto:

- 1) la sentenza n. 217 del 17.6.2010 della Consulta ha ritenuto ammissibile anche nel processo tributario la sospensione dell'esecutività della sentenza in applicazione dell'art. 373 cpc:
- 2) la sentenza della Cassazione 109/2012 bene riepiloga l'orientamento in merito all'applicabilità dell'art. 373 al processo tributario.

La società ricorrente sta procedendo al pagamento in forma rateale dell'importo iscritto a ruolo pari ad euro 472.268,05 e ad oggi ha versato l'importo di euro 310.320,78

Fumus boni iuris

L'invocazione è legittima, afferma la società, poiché il ricorso in appello appare ammissibile e fondato; la sentenza impugnata per Cassazione appare non esaurientemente motivata ed in contrasto con analoghe pronunce di merito

Periculum in mora

Se da un lato devono essere tutelate le pretese erariali appare evidente che in caso di accoglimento del ricorso in Cassazione, pur determinando la restituzione delle somme pagate non rimedierebbe al danno grave ed irreparabile sopportato dalla ricorrente in quanto, la società si trova nella impossibilità di esplicare la propria attività essendo:

-21 immobili gravati da ipoteca legale e nei fatti la società è bloccata nella sua attività immobiliare e a comprova di quanto affermato vengono riportate alcune poste di bilancio le cui variazioni riguardano tra il 2007 al 2011

## IN CONCLUSIONE

Tutto deve essere valutato alla luce della lesione del diritto del contribuente e risulta evidente la irreparabilità del danno in quanto la FIMPA è fuori mercato in quanto non può svolgere la propria attività e

DICHIARA

La propria disponibilità ad iscrivere ipoteca volontaria per il doppio della somma dovuta all'erario.

Per tutto quanto sopra chiede la sospensione della esecutività della sentenza su indicata ed appellata in Cassazione

#### Motivi della sentenza

La Commissione rilevato che l'istituto della inibitoria di cui all'art. 373 del cpc è direttamente applicabile al processo tributario in forza della interpretazione costituzionalmente orientata di cui all'ordinanza della Corte Costituzionale 17.6.2010 n. 217;

La Commissione ritenuto che l'art. 373 cpc condiziona l'ammissibilità dell'istanza a due presupposti processuali ed uno sostanziale : che l'ammissibilità è condizionata all'avvenuta iscrizione del processo di Cassazione nel ruolo generale della Corte, così come dispone l'art. 131 disp. Att. Cpc, iscrizione che deve essere documentata da parte ricorrente; che , ancora, anche sul piano processuale l'istanza è subordinata al fatto che sia in atto una esecuzione coattiva, che il terzo requisito consiste nel grave ed irreparabile danno che al ricorrente esecutato possa derivare dall'esecuzione in atto;

La Commissione considerato che parte ricorrente non ha provato al pendenza del giudizio di Cassazione, mediante il rilascio del certificato da parte della Cancelleria della Suprema Corte; che parte ricorrente ha enunciato:

- 1) la sussistenza del fumus boni iuris, sussistente sotto il profilo della non manifesta infondatezza del ricorso, per Cassazione;
- 2) la sussistenza del periculum in mora consistente nel fatto che 21 immobili sono gravati da ipoteca legale e nei fatti la società è bloccata nella sua attività immobiliare

La Commissione , preso atto che la società ricorrente ha proceduto al pagamento rateale dell'importo iscritto a ruolo pari ad euro 472.268,05 e che alla data dell'istanza la società aveva versato 310.320,78 e che rendere liberi gli immobili colpiti da ipoteca legale, poteva prestare fideiussione bancaria.

Considerato la tipologia della richiesta la Commissione decide di compensa le spese di giudizio.

P.Q.M.

LA COMMISSIONE

Rigetta la domanda di sospensione dell'esecutività della sentenza . Spese compensate .

Torino , 10 luglio 2012

IL RELATORE

IL PRESIDENTE